**VERBALE DI CONSEGNA E PRESA IN CARICO S.A.E.**

L’anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **\_\_\_\_** del mese di **\_\_\_\_\_\_**, presso gli uffici del Comune di BORBONA (RI)

PREMESSO

Che a seguito degli eventi sismici sono stati realizzati dalla Protezione Civile e dalla Regione Lazio le Strutture Abitative di Emergenza (SAE) al fine di rispondere al fabbisogno abitativo dei soggetti stabilmente dimoranti nel territorio di Borbona e che hanno visto distrutta la propria abitazione ovvero situata nelle zone rosse o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, questi ultimi qualora non di rapida soluzione;

Che la Regione Lazio, a seguito del completamento delle opere, ha consegnato le SAE e le aree comuni all'Amministrazione Comunale di Borbona;

**VISTA l**a deliberazione G.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con cui si è provveduto all’assegnazione delle S.A.E.;

Il Comune di Borbona (RI), nella persona del Sindaco Maria Antonietta Di Gaspare,

CONSEGNA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A Don Fabrizio Borello, in qualità di Direttore della Caritas Diocesana di Rieti, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (RI), via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F./PIVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  |  |  |  |

in seguito chiamato ASSEGNATARIO, perché se ne serva per le attività di assistenza alla popolazione

- l’abitazione provvisoria contrassegnata dal n° D10, composta da:

* + cucina,
  + bagno n° \_\_\_\_

-camere da letto n°-\_\_\_\_\_,

completa di arredi, come da elenco allegato e sottoscritto dalle parti;

1. L’Assegnatario del modulo abitativo è obbligato:
2. a non concedere l'immobile in uso, neppure parziale, a terzi ed a qualunque titolo;
3. a utilizzare l'immobile e le cose mobili che lo compongono con la diligenza del buon padre di famiglia;
4. a non apportare alcuna modifica interna e/o esterna, addizione o miglioria;
5. a riconsegnare l'immobile nello stato medesimo in cui lo ha ricevuto salvo il normale deterioramento d'uso;
6. a risarcire direttamente il Comune per gli eventuali danni arrecati sia all'immobile sia ai beni mobili in esso contenuti e meglio specificati nell'elenco allegato;
7. a corrispondere, personalmente e direttamente al Comune in caso di ritardo nella riconsegna dell'immobile concesso in comodato, decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Comune dell'obbligo di restituzione dell'immobile, una penale pari ad € 40,00 (euro quaranta) al giorno, oltre all'indennizzo per abusiva occupazione;
8. a rispettare il regolamento condominiale se esistente;
9. a non compiere atti e tenere comportamenti che possono recare molestia agli altri abitanti dello stabile;
10. a non esercitare nell'alloggio attività incompatibili con l'uso abitativo o pericolose o antigieniche;
11. a servirsi del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per uso abitativo;
12. a mantenere pulite ed ordinate le aree verdi esterne.

La violazione anche di uno solo dei precedenti obblighi comporterà la decadenza dal diritto all' assegnazione dell' immobile.

1. Le spese per la fornitura delle utenze domestiche (ad es. acqua, energia elettrica, telefonia fissa e gas metano), previa lettura, ove del caso, dei contatori, nonché gli oneri per la gestione delle parti comuni e quelli relativi alla manutenzione ordinaria e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, sono a carico dell' assegnatario.
2. In particolare la fornitura di combustibile G.P.L., attivata dal Comune presso serbatoio allocato nell’area, che resterà in servizio fino alla attivazione della metanizzazione comunale, verrà data a ciascun assegnatario con l’obbligo di rimborso della quota mensile relativa a ciascuna utenza. Le letture verranno effettuate e verbalizzate in contraddittorio al momento della prima attivazione della fornitura, che deve avvenire alla presenza dell’assegnatario o di suo delegato , e successivamente il giorno 5 (o il giorno feriale successivo) di ciascun mese , dall’incaricato del Comune , tra le ore 13.00 e le ore 14.00. In assenza dell’assegnatario le letture verranno effettuate dall’incaricato del Comune All’esito il Comune farà pervenire una distinta di liquidazione , da pagarsi entro i successivi 7 giorni , a pena di distacco della fornitura entro ulteriori 7 giorni.
3. L'utilizzazione dell'alloggio è gratuita e non può in alcun modo costituire presupposto per l'esercizio di facoltà di riscatto.
4. L'assegnatario ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune, mediante raccomandata, ogni variazione rispetto alle dichiarazioni rese per ottenere l'assegnazione dell' alloggio provvisorio.
5. Nel caso di decesso dell’assegnatario, dovrà essere predisposto nuovo verbale di consegna, sottoscritto da altro componente del nucleo familiare, avente i requisiti per l’assegnazione, che assumerà diritti ed obblighi dell’assegnatario.
6. Il diritto all'assegnazione si intende decaduto, con conseguente revoca dell’assegnazione, nel caso di perdita dei requisiti previsti per l’assegnazione. In particolare, l’assegnazione termina al momento della dichiarazione di ripristino dell’agibilità dell’immobile abitato alla data del 24/8/2016, senza possibilità di proroga, né bisogno di ulteriori comunicazioni da parte dell’Ente.
7. Il diritto all'assegnazione si intende decaduto con conseguente revoca dell’assegnazione nel caso vengano accertate false dichiarazioni rilasciate dal Comodatario ai fini dell'assegnazione del SAE.
8. In caso di revoca il nucleo assegnatario deve liberare l'alloggio entro e non oltre 15 giorni dalla perdita dei requisiti. In caso di ritardo nella riconsegna dell'alloggio il Comune applicherà le penali di cui all' art. 2, lettera f), del presente contratto.
9. Il Comune si riserva di verificare l'effettivo uso dell'immobile da parte dell'assegnatario anche mediante verifiche a sorpresa per l'accertamento dell'effettiva presenza. In caso si accerti la mancata dimora abituale dell'assegnatario nell'immobile, si procederà alla revoca dell’assegnazione.
10. L'assegnatario esonera il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potessero derivargli dall'uso dell'immobile.
11. L'assegnazione ha la durata di anni tre a decorrere dalla sottoscrizione del presente verbale ed è rinnovabile sino alla permanenza dei requisiti, fatte salve le decisioni del Comune di Borbona circa le modalità d'uso successive. Resta fermo quanto previsto dall' art. 1809 del codice civile.
12. L'amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, anche in relazione a eventuali sopravvenute esigenze di migliore sistemazione dei nuclei familiari interessati, la facoltà di sostituire il modulo abitativo assegnato con altro idoneo allo scopo.
13. Alla scadenza dei tre anni l’Assegnatario dovrà lasciare l’immobile, nelle medesime condizioni in cui l’ha avuto al momento del conferimento, salvo il normale deterioramento d'uso, senza necessità di alcuna richiesta di consegna da parte del Comune.
14. La data di decorrenza è quella dell’apposizione delle firme al presente verbale.
15. Le eventuali spese di registrazione sono a carico dell’assegnatario.
16. Per quanto non previsto si rinvia al Codice Civile agli artt. 1803 e seguenti c.c.

Il Sindaco

….…………………………

PER ACCETTAZIONE

Lì ………………….

L’ASSEGNATARIO

…………………………………